



ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione modello IVA 74-bis

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

PREMESSA

Il modello è riservato alle dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa. La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, **entro quattro mesi dalla data di nomina**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore. I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa. Nel modello, tutti gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Si chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.

AVVERTENZA Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della presente dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nelle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.

ANNO

Indicare l'anno d'imposta nel corso del quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale o la liquidazione coatta amministrativa.

UFFICIO COMPETENTE

Indicare il codice dell'ufficio territorialmente competente, reperibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui si intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, è necessario compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro devono essere indicati i seguenti dati.

NUMERO DI PARTITA IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al contribuente assoggettato a liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa.

NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. In tali campi devono essere indicati i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

PERSONE FISICHE

Comune (o Stato estero) di nascita

Indicare il comune di nascita. Per il contribuente nato all'estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciato in bianco lo spazio relativo alla provincia.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Natura giuridica

AVVERTENZA La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo Nazionale delle società cooperative
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni Pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea
59. Rete di imprese
61. Gruppo IVA

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

CURATORE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O COMMISSARIO LIQUIDATORE

Il riquadro deve essere compilato indicando i dati del curatore della liquidazione giudiziale o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, codice di carica, numero telefonico, nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa).

SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal curatore della liquidazione giudiziale o dal commissario liquidatore.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette la dichiarazione.

L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella relativa al soggetto che ha predisposto la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal curatore o commissario liquidatore ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

SEZIONE 1 - DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Rigo AF1 valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF2 valore delle rimanenze alla data di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati di seguito richiesti devono riferirsi al periodo dal 1° gennaio alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF3 indicare l'imponibile relativo alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'art. 6, quinto comma, nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legge n. 83 del 2012 (Iva per cassa), per le quali l'IVA diviene esigibile successivamente alla data di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF4 indicare l'importo complessivo delle cessioni di beni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione.

Vanno compresi nel rigo:

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art. 34;
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Unione europea (art. 50-bis, comma quattro, lettera f, del D.L. n.331/1993).

Rigo AF5 importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

Rigo AF6 importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono, inoltre, essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19-bis.1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

Rigo AF7 ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino.

Rigo AF8 deve essere compilato indicando nei campi da 1 a 12 (corrispondenti ai dodici mesi dell'anno) l'IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche eseguite nel periodo antecedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa. I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare l'IVA a

debito risultante dalle liquidazioni periodiche nei campi 3, 6, 9 e 12. Quest'ultimo campo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999. I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, e che in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile devono indicare nei predetti campi un unico importo, qualora a debito, corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi.

Nel campo 13 indicare l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto.

SEZIONE 2 - OPERAZIONI

Rigo AF10 ammontare complessivo delle operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi (campo 1), e della relativa imposta (campo 2), comprese quelle effettuate in anni precedenti per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Nel campo 1 deve essere compreso anche l'imponibile delle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge e delle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter per le quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter.

Rigo AF11 totale delle operazioni non imponibili e delle operazioni non soggette di cui agli articoli da 7 a 7-septies.

Rigo AF12 totale delle operazioni esenti.

Rigo AF13 totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi (campo 1) e della relativa imposta (campo 2).

Rigo AF14 totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA (campo 1) e totale dell'imposta relativa alle operazioni imponibili (campo 2).

SEZIONE 3 - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

Rigo AF20 ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili riportato dal rigo AF10, campo 2.

Rigo AF21 ammontare dell'IVA dovuta in relazione alle seguenti tipologie di operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario:

- acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 17, comma 2 (sia quelli per i quali l'assolvimento degli obblighi IVA è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura sia quelli per i quali è stato effettuato mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino;
- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone (art. 74, comma 1, lett. e) ai sensi del decreto 30 luglio 2009);
- provvigioni, corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari (art. 74-ter, comma 8);
- estrazione di beni da depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n.331/1993 (diverse da quelle per le quali l'imposta è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione);
- acquisti interni, intracomunitari ed importazioni di rottami, oro industriale, argento puro e oro da investimento imponibile a seguito di opzione;
- acquisti intracomunitari di beni;
- acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a), (cfr. circolare n. 37 del 29 dicembre 2006);
- acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-bis);
- acquisti di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, di cui all'art. 17, comma 6, lettere b) e c), (vedi circolare n. 59 del 2010);
- acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter);
- acquisti di beni e servizi del settore energetico ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
- acquisti effettuati ai sensi dell'art. 17-ter per i quali la relativa imposta ha partecipato alle liquidazioni periodiche.

Rigo AF22 totale IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati nei righe AF20 e AF21.

Rigo AF23 ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti previsti dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2. Nel rigo deve essere compresa anche l'eventuale IVA ammessa in detrazione da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima (c.d. IVA teorica). L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfettarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo AF24 IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis.

Rigo AF25 totale IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi AF23 e AF24.

Rigo AF26 imposta dovuta (da indicare nella colonna 1), determinata dalla differenza tra il rigo AF22 e il rigo AF25, ovvero imposta a credito (da indicare nella colonna 2), ricavata dalla differenza tra il rigo AF25 e il rigo AF22.

Rigo AF27 rimborsi infrannuali richiesti. L'importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell'art. 38-*bis*, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Rigo AF28 l'importo da indicare corrisponde alle eccedenze detraibili relative sia all'anno d'imposta precedente alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa che ai primi tre trimestri dell'anno di apertura della procedura concorsuale utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

Rigo AF29 ammontare complessivo degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali.

Rigo AF30 credito IVA dell'anno d'imposta precedente alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa non richiesto a rimborso e credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno di apertura della procedura concorsuale in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il D.P.R. 10 novembre 1997, n.443 e circolare n.134/E del 28 maggio 1998).

Rigo AF31 in tale rigo devono essere compresi:

- l'ammontare complessivo dei particolari crediti d'imposta utilizzati nell'anno di apertura della procedura concorsuale a scomputo dei versamenti periodici e dell'acconto;
- i crediti utilizzati nell'anno di apertura della procedura concorsuale, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351 del 2001.

Rigo AF32 per la compilazione dei campi 2 e 3 del presente rigo si rinvia alle istruzioni dei corrispondenti campi del rigo VL30 del modello di dichiarazione annuale IVA. Nel campo 1, va riportato il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Rigo AF33 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei debiti (da AF26 a AF29) risulti superiore alla somma degli importi dei crediti (da AF26 a AF32, campo 1). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo AF34 totale IVA a credito. Calcolare la differenza tra la somma degli importi dei crediti (da AF26 a AF32, campo 1) e la somma degli importi dei debiti (da AF26 a AF29). Se tale differenza è positiva nel presente rigo deve essere indicato l'importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito il campo 3 del rigo AF32 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. Nel calcolo del credito, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato.